

Protocollo d'intesa
per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari delle
Commissioni tributarie del Friuli Venezia Giulia

L'Università degli Studi di Udine, rappresentato dal prof. Alberto Felice De Toni, in breve "l'Università",

l'Associazione Magistrati Tributarî – Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal dott. Ernesto Liesch, in breve "l'AMT-FVG",

PREMETTONO CHE

- a) in forza della Legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26, veniva istituita l'Università degli studi di Udine, avente tra le funzioni speciali "di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli";
- b) l'Università – presso la quale sono tra gli altri attivi i corsi di laurea magistrale in giurisprudenza ed in economia - ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto di autonomia ha come fine la promozione dello sviluppo e del progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del territorio;
- c) la magistratura tributaria, al presente regolata dal DLgs 545/1992 'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria' è definita come giurisdizione (c.d. 'quarta giurisdizione') non solo dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, ma dallo stesso Legislatore nella novella di riforma del Codice di procedura civile di cui alla Legge 69/2009;
- d) l'elevato tecnicismo della materia sottoposta alla giurisdizione richiede una molteplicità di 'saperi' per la soluzione delle controversie, in considerazione dell'incidenza e della rilevanza anche economica delle materie trattate, assicurata dalla interdisciplinarietà delle competenze professionali e tecniche che il giudice tributario in composizione plurale delle corti porta con sé;
- e) Il Consiglio d'Europa con "Raccomandazione CM / Rec (2010)12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità" (adottata il 17 novembre 2010), al punto 56, ha enunciato che: *"Deve essere erogata ai giudici una formazione teorica e pratica, iniziale e permanente, integralmente a carico dello stato. Essa deve ricomprendere la trattazione delle questioni economiche, sociali e culturali relative all'esercizio delle funzioni giudiziarie. L'intensità e la durata di tale formazione devono essere determinate in base alle precedenti esperienze professionali"*;
- f) Il Codice deontologico magistrati tributarî, approvato nel 2012 dalla Associazione Magistrati Tributarî (AMT), all'art. 4 'Doveri di operosità e di aggiornamento professionale' ha previsto che: *"Il giudice tributario svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità. Cura il costante aggiornamento professionale e l'approfondimento delle ricorrenti novità legislative specie in campo tributario"*;

DATO ATTO CHE

- g) allo stato attuale è rimasta demandata al solo Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'attivazione di iniziative formative nei limiti dei fondi allo stesso assegnati, aventi subito consistenti riduzioni in relazione alla c.d. 'spending review';

- h) la legge n. 23 dell'11 marzo 2014 'Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita', l'art. 10 'Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali', primo comma, lettera b) n. 8, ha disposto [l'introduzione attraverso i provvedimenti delegati di norme volte a] 'il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica';
- i) la costante evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché le previsioni stesse di riforma del sistema fiscale di cui alla citata legge delega, rendono comunque indifferibile l'esigenza, nel pubblico interesse, di vedere assicurati qualificati momenti di aggiornamento professionale dei giudici tributari, non da ultimo considerata la perifericità del Friuli Venezia Giulia rispetto ad iniziative in prospettiva da attuarsi in sede centrale;
- j) l'Università degli Studi di Udine, in relazione alle 'funzioni speciali' alla stessa attribuite dalla legge istitutiva ed in relazione ai contenuti del proprio statuto, si è resa disponibile a rendersi istituzionalmente parte attiva nell'aggiornamento professionale dei giudici tributari, attraverso iniziative di formazione permanente;
- k) in relazione a ciò nel 2014 è stata attuato, d'intesa tra il Dipartimento di Scienze giuridiche/Corsi di laurea di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine, e l'AMT-FVG, un primo seminario di aggiornamento professionale per i magistrati tributari della Commissioni tributarie del Friuli Venezia Giulia, debitamente accreditato dal CPGT, con presenza di docenti universitari e di espressioni della magistratura tributaria;
- l) la positività dell'esperienza compiuta con l'avallo della Commissione formazione del CPGT ha condotto alla stipula del presente Protocollo, al fine di proseguire e rafforzare la collaborazione intrapresa;

Ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti

CONVENGONO
quanto segue:

Articolo 1
(Principi generali)

1. Le Parti cooperano per l'attuazione delle finalità esposte nelle premesse e si impegnano a ritenere il Protocollo esteso, con il più ampio spirito di apertura, ad ogni altra qualificata collaborazione istituzionale che si rendesse disponibile.
2. Il raccordo con la Commissione formazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'attuazione delle finalità esposte nelle premesse è considerato elemento essenziale.

Articolo 2
(Azioni di raccordo e coordinamento)

1. Le Parti stabiliscono forme di coordinamento mediante l'individuazione di meccanismi di informazione e consultazione reciproca e periodica più adeguate, nel rispetto del principio della più ampia semplificazione di rapporti, con interlocutore diretto il Dipartimento di Scienze Giuridiche/Corsi di laurea di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine.

Articolo 3
(Ambiti di collaborazione)

1. Sono individuati i seguenti ambiti di collaborazione:
 - a) individuazione concertata degli ambiti prioritari oggetto di formazione, anche mediante l'approfondimento di saperi extragiuridici e dei profili deontologici;
 - b) predisposizione di programmi di formazione annuale;
 - c) l'individuazione concertata dei docenti, assicurando un ragionato equilibrio tra componenti universitarie, della magistratura tributaria e degli ambiti professionali;
 - d) individuazione di possibili tematiche di studio e ricerca.

Articolo 4

(Impegni comuni)

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali.
2. Si impegnano altresì a favorire ed incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 5

(Comitato attuativo paritetico)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 1 negli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 3, e per consentire la pianificazione degli specifici interventi, è costituito un Comitato attuativo paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti.
2. Il detto Comitato approva il piano annuale delle attività ed adotta ogni utile decisione ad esso collegata.

Articolo 6

(Aspetti gestionali e organizzativi)

1. La costituzione del Comitato di cui all'art. 5 è disposta contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo su designazioni dei firmatari, e le modalità organizzative di funzionamento del medesimo Comitato saranno stabilite nell'ambito dello stesso.

Articolo 7

(Estensibilità delle attività formative)

1. L'attuazione delle finalità formative di cui all'articolo 1 è sin da ora intesa estensibile, secondo valutazioni autonomamente demandate all'Università, anche in favore di soggetti appartenenti agli ambiti professionali ed a laureati interessati al miglioramento delle conoscenze nei settori di rilevanza del presente Protocollo.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su iniziativa di almeno una delle Parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. Non è ammesso tacito rinnovo.

Articolo 9

(Oneri di spesa)

1. La stipula del presente Protocollo non determina oneri di spesa,
2. Gli eventuali oneri connessi alle fasi attuative saranno determinati d'intesa in sede di Comitato attuativo paritetico.

Udine, **19 APR. 2019**

Per l'Università degli Studi di Udine

Prof. Alberto Felice De Toni

Albert Felice

De Toni

Per l'Associazione Magistrati Tributarî -

Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia

Dott. Ernesto Liesch

Ernesto Liesch



